



BANDO PER 25 BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2017-2018 DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA - BIBLIOTECA DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE "VITTORIO DEL VECCHIO"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti vigente;
- VISTO** Il D.R. 1090/2017 del 21/04/2017 con il quale sono state assegnate alla Facoltà di Farmacia e Medicina n. 217 borse di collaborazione per l'a.a. 2017-2018;
- VISTO** la delibera di Giunta di Facoltà del 18/04/2017 con la quale sono state attribuite al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive n. 25 borse di collaborazione studenti per l'a.a. 2017-2018;

DISPONE

ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico 2017/2018 un concorso per l'attribuzione di n. 25 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto presso la seguente struttura del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive:

Biblioteca di Sanità Pubblica e Malattie Infettive "Vittorio Del Vecchio" articolata in N. 3 sedi

- N. 22** Borse: Sede Edificio Igiene "Sanarelli" – Piano I – Città Universitaria CU015 – P.le Aldo Moro, 5
- N. 2** Borse: Sede Edificio Malattie Infettive e Tropicali – Policlinico Umberto I
- N. 1** Borsa: Sede Edificio I Padiglione Chirurgico – Microbiologia di Farmacia – Policlinico Umberto I (accesso da Via Lancisi)

ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli non inferiori a 2 ore e di norma non superiori a 4 ore al giorno, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre 2018.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti, sono i seguenti:

prolungamento dell'orario di apertura della Biblioteca e dei Servizi agli studenti; distribuzione libri e riviste, etichettatura e sistemazione volumi; prestito; controllo utenza; prima assistenza per ricerche ed informazioni bibliografiche sui cataloghi e sulle banche dati online; collaborazione nella gestione dei servizi informatizzati.

ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalla Struttura.

La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa;

ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.

Il compenso verrà corrisposto al borsista in due rate (la prima tranche effettuata le prime 75 ore; la seconda tranche terminate le seconde 75 ore) a seguito di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina (ai sensi art. 13 Legge 390/91 e codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti) da parte del Referente della Struttura cui lo studente è assegnato, nonché del rispetto del programma di attività concordato.

ART. 6 (destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma La Sapienza ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Magistrale;
- c. Laurea Magistrale a ciclo unico;



d. Laurea Magistrale a percorso unitario.

ART. 7 (requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- essere iscritti, nell'a.a. 2017/2018 agli anni successivi al primo;
- aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando;

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- essere immatricolati nell'a.a. 2017/2018. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea;

Ulteriori requisiti richiesti agli studenti per la partecipazione

A tutti è richiesto il superamento di almeno due esami da individuarsi all'interno del seguente elenco (o equivalenti in altri corsi di laurea, di eguale settore scientifico disciplinare):

- 1. biologia e genetica/biologia molecolare o cellulare**
- 2. chimica/biochimica**
- 3. istologia ed embriologia**
- 4. anatomia, fisiologia, scienze morfo-funzionali**
- 5. microbiologia**
- 6. patologia generale/patologia molecolare o cellulare**

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. 2017/2018. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico 2017/2018.

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 8 (esclusioni)

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati già vincitori, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di una borsa di collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività;
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che si iscrivono a corsi singoli;
- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012);
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

ART. 9 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta **obbligatoriamente per via telematica** utilizzando il format disponibile al seguente sito web: <https://borsecoll.uniroma1.it/>

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 23,59 del giorno 11/11/2017.

Validazione della domanda

il concorso richiede la convalida a sportello. Lo studente, dopo aver compilato la domanda on line, dovrà necessariamente presentarsi per la convalida della stessa, pena l'esclusione dal concorso, presso l'Ufficio della Biblioteca Stanza P1/6 – Edificio Igiene “Sanarelli” – CU015 – Piano I – Città Universitaria – P.le Aldo Moro, 5 – entro e non oltre lunedì 13 novembre nei seguenti giorni e orari:

➤ lunedì	9.00-13.00
➤ martedì	9.00-13.00
➤ mercoledì	9.00-13.00

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;



- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2017/2018 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 10 (commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento e composta da 3 membri.

ART. 11 (calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando¹:

- Il voto più elevato ottenuto nell'esame di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.
- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, Vi è il voto conseguito nell'i-esimo esame, Ci sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- Il voto più elevato ottenuto nell'esame di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.
- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

- Dove: N è il numero degli esami sostenuti, Vi è il voto conseguito nell'i-esimo esame, Ci sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti del corso di studi di primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

ART. 12 (penalizzazioni)

Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente - vedi art. 2 del regolamento -) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori

¹ Nel caso in cui sia richiesto il superamento di un esame è necessario sommare anche il voto ottenuto



corso e/o di ripetenza. Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 13 (pubblicazione graduatoria)

La graduatoria provvisoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento <http://dspmi.uniroma1.it/> e sul sito Amministrazione Trasparente Sapienza all'indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71

Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

La struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva.

La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

ART. 14 (atti di incarico)

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso l'Ufficio della Biblioteca Stanza P1/6 – Edificio Igiene “Sanarelli” – CU015 – Piano I – Città Universitaria – P.le Aldo Moro, 5 nei giorni ed orari indicati in apposito avviso successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 15 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

ART. 16 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.

ART. 17 (decadenza dall'attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento del titolo di studio;
- 2) aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;

ART. 18 (trattamento dati personali)

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.

ART. 19 (responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Aldo Liccadi, RAD del Dipartimento.

PROT. N. 2013 del 12-10-2017
Roma, 12 ottobre 2017

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Villari

**Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003**

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alla disposizione di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza Università di Roma per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti all'atto dell'iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento dell'immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all'atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all'atto dell'iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.

L'omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha, altresì, diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.